

ASSOCIAZIONE AMICI DEL CENTRO GIACOMETTI STAMPA

STATUTI

I. Scopo

Art. 1

Sotto il nome «AMICI DEL CENTRO GIACOMETTI STAMPA» è costituita una Società (in seguito associazione) con sede a Stampa ai sensi degli articoli 60 ss del Codice Civile Svizzero con lo scopo di sostenere le attività della Fondazione Centro Giacometti e di promuovere iniziative culturali legate alle realtà della Val Bregaglia.

Art. 2

Questo obiettivo viene perseguito:

- a) sostenendo la Fondazione Centro Giacometti per la realizzazione, lo sviluppo e la gestione del progetto Centro Giacometti e per i suoi lavori di ricerca e promozione del patrimonio culturale bregagliotto
- b) organizzando manifestazioni ed eventi culturali.

Art. 3

La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 4

I compiti elencati nei presenti statuti sono a disposizione di persone sia maschili che femminili. Per semplificare la lettura del testo seguente verranno usate per le funzioni unicamente le denominazioni maschili più corte. Per l'interpretazione dello statuto fa stato la versione italiana.

II. Membri

Art. 5

5.1 Possono aderire all'associazione persone che condividono lo scopo sociale. Si distinguono le seguenti categorie di membri:

- persone fisiche che hanno compiuto i 18 anni di età
 - coppie
 - persone fisiche di età compresa fra 15 e 18 anni (giovani)
 - persone giuridiche del settore privato e pubblico come pure ditte individuali.
- I giovani non pagano la quota sociale, ma godono del diritto di voto.

5.2 L'adesione all'associazione ha luogo tramite inoltramento della domanda scritta o invio del modulo sul sito internet dell'associazione ed entra in vigore con l'ammissione da parte dell'assemblea. Nel caso non sussistano le condizioni statutarie, il comitato propone all'assemblea di rifiutare l'adesione. L'uscita deve essere richiesta per iscritto e può avvenire unicamente per la fine di un esercizio annuale. Chi non paga la quota sociale per due annualità decade da membro.

5.3 L'assemblea generale può nominare membri onorari. I membri onorari non sono tenuti a versare la quota sociale.

5.4 Ogni membro dispone di un voto all'assemblea generale. Persone giuridiche e ditte individuali nominano un rappresentante.

5.5 Possono essere eletti nel comitato tutti i membri che siano persone fisiche con diritto di voto e di almeno 18 anni di età.

Art. 6

I membri godranno nell'ambito del Centro Giacometti di agevolazioni decise di comune accordo dal comitato e dalla Fondazione.

Art. 7

Le comunicazioni dell'associazione ai membri si fanno tramite il sito internet www.centrogiacometti.ch, newsletter elettroniche e per posta ordinaria.

III. Organi dell'associazione

Art. 8

Gli organi dell'associazione sono:

1. L'assemblea generale
2. Il comitato
3. L'ufficio di revisione.

IV. Assemblea generale

Art. 9

L'assemblea generale è l'organo supremo dell'associazione. Ad essa competono i seguenti compiti:

- Approvazione dei verbali dell'assemblea generale
- Approvazione del rapporto annuo del comitato
- Approvazione di spese che superino la competenza del comitato
- Approvazione del rendiconto, del preventivo e presa d'atto del rapporto dei revisori
- Ammissione di nuovi membri
- Esclusione di membri
- Esonero dalla responsabilità del comitato
- Elezione del presidente o di un collegio di presidenza (al massimo 3 persone)
- Elezione del comitato
- Nomina dell'ufficio di revisione
- Elezione di rappresentanti dell'associazione presso la Fondazione Centro Giacometti
- Nomina di membri d'onore
- Determinazione delle quote sociali, del gettone di presenza per il comitato e del regolamento rimborso spese
- Decisione sull'importo e lo scopo di donazioni alla Fondazione Centro Giacometti
- Esame di proposte motivate da parte dei membri, trasmesse per iscritto al comitato da almeno 10 membri.
Le proposte vanno inoltrate almeno 60 giorni prima dell'assemblea generale
- Modifica dello statuto dell'associazione
- Disposizione di una votazione della base
- Proposta di scioglimento dell'associazione.

Art. 10

10.1 L'assemblea generale ordinaria si tiene ogni anno nei primi sei mesi.

10.2 Le assemblee generali straordinarie possono essere convocate nel caso il comitato lo ritenga necessario o se l'ufficio di revisione o almeno 10 membri lo richiedano per iscritto, indicando l'ordine del giorno e le proposte motivate.

10.3 Le assemblee generali vengono convocate dal comitato, o se necessario dall'ufficio di revisione, almeno tre settimane prima dello svolgimento con l'ordine del giorno e le proposte.

Art. 11

11.1 Decisioni o elezioni richiedono l'approvazione dell'assemblea generale con la maggioranza semplice. In caso di parità di voti decide il presidente; in caso di elezioni decide il sorteggio. Per la modifica dello statuto è richiesta la maggioranza dei due terzi, per lo scioglimento dell'associazione la maggioranza dei tre quarti dei voti. La proposta per lo svolgimento di una votazione della base richiede l'approvazione dell'assemblea generale con maggioranza semplice.

11.2. L'assemblea generale ha la facoltà di decidere indipendentemente dal numero dei membri presenti. Decisioni ed elezioni sono prese per alzata di mano, oppure, se l'assemblea generale lo dovesse decidere, per scrutinio segreto. Il comitato può in ogni momento decidere il voto o l'elezione a scrutinio segreto.

Art. 12

12.1. Le assemblee generali vengono dirette dal presidente, da un membro del collegio di presidenza o dal suo sostituto nominato dal comitato.

Gia

12.2 Sul contenuto dell'assemblea generale deve essere stilato un verbale. Deve contenere le proposte discusse e le decisioni prese, oltre alle elezioni svolte. Il verbale, firmato dal presidente e da un altro membro del comitato, viene trasmesso ai membri.

Art. 13

13.1 L'assemblea generale e il comitato hanno facoltà di sottoporre punti dell'ordine del giorno di competenza dell'assemblea generale alla decisione della base (votazione della base). Una decisione dell'assemblea generale di sciogliere l'associazione sottostà obbligatoriamente alla votazione della base.

13.2 La votazione della base deve essere organizzata dal comitato. Questo nomina un ufficio elettorale indipendente che sorvegli lo svolgimento corretto della votazione, accerti il risultato e si occupi di trasmettere il risultato ai membri.

13.3 Nel caso di votazioni della base, le decisioni richiedono l'approvazione con la maggioranza semplice dei voti emessi. Per la modifica dello statuto è richiesta la maggioranza dei due terzi dei voti emessi, per lo scioglimento dell'associazione la maggioranza dei tre quarti dei voti emessi.

V. Comitato

Art. 14

14.1 Il comitato è eletto dall'assemblea generale per un periodo di tre anni. La rielezione è possibile. Per lo svolgimento di sedute i membri del comitato ricevono un gettone di presenza. Vengono rimborsate le spese.

14.2 Il comitato si compone da 3 a 5 membri. Con l'eccezione del presidente o del collegio di presidenza, il comitato si organizza autonomamente.

14.3 I seggi del comitato rimasti vacanti tra due assemblee generali ordinarie possono venire occupati dal comitato. È necessaria la conferma tramite elezione da parte dell'assemblea generale successiva. I membri del comitato così eletti entrano nel periodo di carica dei membri usciti dall'ufficio.

14.4 Il comitato deve garantire ai membri la possibilità di presentare dei candidati per il comitato e per il consiglio di Fondazione e di comunicarli prima dell'assemblea generale ai membri.

Art. 15

15.1 Il comitato dirige e amministra l'associazione. Esercita tutte le competenze che non sono, per legge o sulla base dei presenti statuti, di competenza esplicita di un altro organo. Può deliberare spese non incluse nel preventivo annuale approvato fino a un importo di 2'000.- CHF per oggetto e per un importo massimo di 5'000.- CHF durante un anno sociale.

15.2 Il comitato si riunisce su invito del presidente o del collegio di presidenza qualora le incombenze lo richiedano. Prende le sue decisioni con una maggioranza semplice dei voti; il presidente o il collegio di presidenza ha il diritto di voto e decide nel caso di parità di voto. Per prendere decisioni valide è sufficiente la presenza della metà dei membri del comitato; in caso di un numero dispari di membri si arrotonda all'unità superiore.

15.3 L'associazione è vincolata per diritto dalla firma collettiva a due del presidente e di un altro membro.

15.4 Per i seguenti motivi il comitato può proporre all'assemblea generale l'esclusione di soci (art. 9):
- il mancato versamento di due quote annuali
- altri motivi importanti.

Gia

VI. Ufficio di revisione

Art. 16

16.1 L'ufficio di revisione si compone di almeno un membro; è eletto per un periodo di tre anni ed è rieleggibile. In caso di uscita di uno o più membri in corso di carica, valgono per analogia le disposizioni dell'art. 14.3.

16.2 L'ufficio di revisione può essere demandato a un terzo esterno purché abbia le necessarie qualifiche.

16.3 All'ufficio di revisione spetta un compenso.

VII. Mezzi

Art. 17

Le risorse finanziarie provengono dalle quote dei membri, da donazioni, da legati così come dal patrimonio associativo e dal suo reddito.

Art. 18

Le quote annue dei membri devono contribuire almeno a coprire le spese di gestione. Vengono fissate dall'assemblea generale su proposta del comitato; per ogni categoria di membri può essere fissata una quota diversa. In condizioni particolari, il comitato può dispensare dal versamento della quota.

Art. 19

L'associazione non persegue scopo di lucro, ma mette a disposizione i propri mezzi per gli scopi descritti nell'art. 1 del presente statuto (scopo di utilità pubblica). I mezzi disponibili vengono investiti in modo accurato e redditizio, e la sicurezza fa stato prima del reddito.

Art. 20

Le responsabilità dell'associazione si limitano al patrimonio sociale; la responsabilità personale dei membri è esclusa.

Art. 21

L'anno sociale inizia il 1. gennaio e termina il 31 dicembre.

VIII. Scioglimento dell'associazione

Art. 22

Nel caso dovesse essere deciso lo scioglimento dell'associazione da parte dell'assemblea generale e dalla successiva votazione della base, il comitato o l'assemblea generale dovrà nominare dei liquidatori che possono anche non essere membri dell'associazione. I conti finali, che dovranno essere controllati dall'ufficio di revisione, devono essere sottoposti all'assemblea generale che poi deciderà circa l'esonero dalla responsabilità del comitato e dei liquidatori.

Art. 23

Un'eccedenza di liquidazione deve essere donata alla Fondazione Centro Giacometti oppure, nel caso questa non dovesse più esistere, al Comune di Bregaglia per scopi culturali. I membri non hanno nessun diritto sul patrimonio sociale.

I presenti statuti sono stati accettati dall'assemblea generale il 12 luglio 2019 e sostituiscono quelli del 23 novembre 2018. Essi entrano immediatamente in vigore.

Soglio, 12 luglio 2019

Il Comitato



Marco Giacometti



Itala Vivan